



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Crisi d'Impresa

Il Giudice

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67, comma 1 CCII così come depositato dalla sig.ra [REDACTED] C.F. [REDACTED] in data 11.07.2025;

letta la relazione dell'OCC nominato, avv. [REDACTED], ex art. 68, comma 2, CCII e l'integrazione in data 31.07.2025;

premesso che

ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 e 70 CCII, il giudicante è tenuto ad accertare, tra l'altro, la sussistenza del requisito della meritevolezza del debitore - intesa come assenza di colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento - già in sede apertura del procedimento e a prescindere dalla presenza di eventuali contestazioni da parte dei creditori;

la ricorrente deduce quale causa principale del proprio sovraindebitamento la mancata conclusione positiva della procedura di *voluntary disclosure* di cui alla L. n. 186/2014 intrapresa dalla debitrice con riferimento ai capitali detenuti su conti correnti in [REDACTED] per asserite responsabilità professionali dello specialista a cui al tempo si era affidata;

rilevato che

contrariamente agli asserti di parte debitrice, la situazione di sovraindebitamento non è stata cagionata dal fallimento della procedura di *voluntary disclosure*, quali che ne siano le asserite responsabilità, bensì dalla scelta, personale e consapevole, della sig.ra [REDACTED] di porre in essere, nel corso del tempo, violazioni della normativa tributaria per gli anni di imposta 2009-2013 relativamente alle somme di denaro dalla stessa detenute su conti correnti svizzeri per circa Euro 1.200.000,00;

in particolare, ben prima dell'accesso alla procedura di *voluntary disclosure*, la debitrice ha violato il disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 167/1990 ("*[l]e persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi*") ed è così incorsa nelle sanzioni previste dall'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 167/1990, da cui è originata l'odierna situazione di sovraindebitamento;

come rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E, la procedura di *voluntary disclosure*, infatti, lungi dal legittimare le omesse dichiarazioni ed evasioni compiute negli anni, consente di “*riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l'avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia, secondo le linee guida tracciate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*”;

ciò posto, la violazione della norma tributaria è l'effettiva causa del sovraindebitamento della debitrice;

considerato che

il piano proposto, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 69 CCII, a mente del quale il consumatore può accedere alla procedura richiesta solo se sono assenti condotte di colpa grave, malafede o frode nella genesi della situazione di sovraindebitamento;

i succitati comportamenti posti in essere dalla ricorrente rivelano, invece, un'evidente connotazione in termini quantomeno di colpa grave, consistita nella ridetta consapevole scelta di non dichiarare i capitali detenuti all'estero come invece imposto dalla normativa fiscale e di incorrere, così, nelle menzionate sanzioni;

il mancato perfezionamento della ridetta procedura per asserite colpe professionali di un soggetto terzo ha al più solamente contribuito all'aggravio dell'esposizione debitoria, ma di certo non ne ha costituito il fattore genetico;

ritenuto altresì che

il piano proposto risulta inammissibile anche *ex art.* 67, comma 4 CCII, in quanto non è stata fornita prova della maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, giacché la falcidia del debito erariale superiore a Euro 1.860.356,65 con messa a disposizione di una somma complessiva di Euro 185.438,79 è stata argomentata sulla base di una presunta difficoltà per gli enti nazionali di recuperare i capitali esteri attualmente asseritamente ammontanti ad oltre Euro 400.000,00;

in realtà non esiste alcuna preclusione giuridica circa la possibilità che un creditore riesca ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni anche aggredendo beni o diritti del debitore che si trovano all'estero, indipendentemente dalla maggiore o minore difficoltà che in concreto il creditore potrebbe incontrare;

dunque, non rinvenendosi alcuna maggiore convenienza per i creditori privilegiati rispetto all'alternativa liquidatoria ed essendo emerse condotte soggettivamente rilevanti ai fini dell'art. 69 CCII, il piano proposto dalla sig.ra [REDACTED] non è ammissibile;

PQM

dichiara inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla sig.ra [REDACTED].

Così deciso in Milano, il 28/08/2025

Il Giudice

dott. Sergio Rossetti